



COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

----- 0 -----

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 2/05/2013

Indice

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Principi informativi

Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento

Art. 4 Classificazione dei rifiuti

Art. 5 Rifiuti urbani

Art. 6 Rifiuti speciali

Art. 7 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

Art. 8 Rifiuti pericolosi

Art. 9 Attività di competenza del comune

Art. 10 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Art. 11 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 12 Definizione della zona di raccolta

Art. 13 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 14 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

Art. 15 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati

Art. 16 Trasporto dei rifiuti

Art. 17 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

TITOLO IV Servizi di raccolta porta a porta

Art. 18 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

TITOLO V Servizi di raccolta presso Piattaforma Ecologica

Art. 19 Predisposizione della Stazione di Conferimento comunale

Art. 20 Gestione della Piattaforma Ecologica

Art. 21 RSU e FORSU presso la Piattaforma ecologica

Art. 22 Raccolta differenziata presso la Piattaforma ecologica

Art. 23 Raccolta inerti

Art. 24 Raccolta RAEE

TITOLO VI Altri servizi di raccolta

Art. 25 Servizi di raccolta su chiamata

Art. 26 Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

TITOLO VII Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 27 Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti

Art. 28 Conferimento e raccolta degli ingombranti

Art. 29 Conferimento e raccolta di beni durevoli

Art. 30 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

Art. 31 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

TITOLO VIII Gestione dei rifiuti di imballaggio

Art. 32 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta

TITOLO IX Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 33 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 34 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

TITOLO X Gestione dei rifiuti speciali

Art. 35 Gestione dei rifiuti speciali

Art. 36 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti inerti

TITOLO XI Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del 'fai da te'

Art. 37 Smaltimento di veicoli a motore

Art. 38 Servizi di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, delle batterie al piombo esauste.

Art. 39 Modalità di conferimento e raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste, dell'olio minerale esausto.

TITOLO XII Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 40 Definizione

Art. 41 Raccolta, trattamento e spazzamento

Art. 42 Contenitori porta rifiuti da installare nelle aree pubbliche

Art. 43 Pulizia dei mercati

Art. 44 Aree occupate da esercizi pubblici

Art. 45 Carico e scarico di merci e materiali

Art. 46 Rifiuti da attività edilizie

Art. 47 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Art. 48 Asporto di scarichi abusivi

Art. 49 Asporto deiezioni animali

TITOLO XIII Disposizioni finali

Art. 50 Divieti

Art. 51 Tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Art. 52 Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 53 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 54 Controlli

Art. 55 Accertamenti

Art. 56 Sanzioni

Art. 57 Entrata in vigore

Allegato 1 - Elenco materiali conferibili alla Piattaforma Ecologica

Allegato 2 - Elenco imballaggi in plastica redatto dal CO.NA.I

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n.152/2006, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio del Comune di Corte Franca.

2. In particolare vengono stabilite:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento.

Art. 2 Principi informativi

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

2. A tal scopo il Comune provvede a:

- a) regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo;
- c) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle abitazioni e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo e di smaltimento;
- d) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale;

3. Accesso alle informazioni. Per quanto non previsto dal decreto n.195 del 2005, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990 n.241, di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,
- b) ai rifiuti radioattivi;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento

Art. 4 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

Art. 5 Rifiuti urbani

1. Sono RIFIUTI URBANI quelli classificati ai sensi dell'art.184 comma 2 D. Lgs. n.152/2006:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n.152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti esclusivamente da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 6 Rifiuti speciali

1. Per RIFIUTI SPECIALI si intendono:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186 del D. Lgs. n.152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali;
- d) i rifiuti da attività di servizio;
- e) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- f) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- g) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- h) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- i) combustibile derivato da rifiuti;

Art. 7 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1. I virtù dell'Art. 198, comma 2 lett. g) del D. Lgs. n.152/2006, il Comune dichiara rifiuti assimilati ai RIFIUTI URBANI i RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI che rispondono ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

a) CRITERI QUALITATIVI: devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli dell'elenco in all'Allegato 1.

Sono comunque esclusi dall'assimilabilità i rifiuti di imballaggio.

b) CRITERI QUANTITATIVI: salvo diverse disposizioni tutti i rifiuti dichiarati assimilati possono essere conferiti dall'utente ai servizi di raccolta con il limite quantitativo di cui al successivo comma 3;

2. Sono poi assimilati ai rifiuti urbani come indicato al comma precedente i sottoelencati rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive

3. L'assimilazione delle sostanze sopra elencate è effettuata dal Comune nel limite di 10 Kg./mq./anno, salvo deroghe rilasciate dall'Ufficio TARSU, previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, in sede di autorizzazione al conferimento presso i containers posizionati presso l'isola ecologica previa apposita convenzione con il Comune. La superficie utile al calcolo della quantità prodotta di tali rifiuti è data dalla superficie totale, dedotta quella degli uffici, mense, servizi igienici e simili, e delle aree di lavorazione ove vengono prodotti rifiuti speciali.

4. I rifiuti provenienti dalle attività produttive (artigianali, industriale e servizi) operanti sul territorio comunale, sono conferiti a cura delle stesse all'isola ecologica negli orari di apertura.

5. I rifiuti provenienti da attività commerciali e servizi potranno essere raccolti a domicilio con il sistema "porta a porta" dalla società gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

6. L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri qualitativi e quali-quantitativi di assimilazione determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2 lett. e) del D.Lgs. n.152/2006, non appena emanate le nuove disposizioni.

Art. 8 Rifiuti pericolosi

1. Sono PERICOLOSI i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D parte quarta del D. Lgs. n.152/2006, sulla base degli Allegati G, H, I del D. Lgs. n.152/2006.

Art. 9 Attività di competenza del comune

1. Compete al Comune, che l'esercita in regime di privativa nel rispetto del piano provinciale, la gestione la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento delle seguenti categorie di rifiuti:

a) tutti i RIFIUTI URBANI;

b) i rifiuti ASSIMILATI che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2.

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e sulle rive dei corsi d'acqua;

2. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino in eventuali accordi di programma di cui all'articolo 199, del D. Lgs. n.152/2006.

3. Il Comune si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei RIFIUTI SPECIALI non assimilati ai rifiuti urbani.

4. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nelle forme, anche obbligatorie, previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e dall'articolo 200 del D. Lgs. n.152/2006.

Art. 10 Attività di competenza dei produttori di RIFIUTI URBANI e ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di RIFIUTI URBANI e di quelli ad essi ASSIMILATI tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

2. Competono ai produttori o detentori, anche se non produttori, di RIFIUTI URBANI ed ASSIMILATI ed altresì di RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 2, lettera ee) nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Qualora i produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti di cui al comma precedente desiderino avvalersi di servizi di conferimento diversi da quelli posti in essere in via generale dal Comune, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta Comunale che prevede il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 11 Attività di competenza dei produttori di RIFIUTI SPECIALI

1. Compete ai produttori di RIFIUTI SPECIALI non assimilati agli urbani, provvedere allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso terzi autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.

2. I produttori o detentori, anche se non produttori, dei RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui agli artt. 7 e 9 ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni. Ogni fase dello smaltimento dei RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI deve essere autorizzato dall'Ente Regione.

TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 12 Definizione della zona di raccolta

1. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati comprende il capoluogo, le frazioni, i nuclei abitati, cascine, incluse le case sparse ed escluse le aree di pertinenza dei centri commerciali e produttivi.

Art. 13 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni dal prelievo fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

2. La raccolta dei RIFIUTI URBANI ed ASSIMILATI viene effettuata con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto e dell'utenza interessate.

3. La gestione del servizio di raccolta dei RIFIUTI URBANI e ASSIMILABILI comprende anche le attività concernenti la raccolta differenziata.

Art. 14 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti il servizio di raccolta è articolato in diversi servizi allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale; in particolare sono previsti :

a) servizi di raccolta PORTA A PORTA presso le utenze domestiche e presso le sedi delle attività produttive che producono quantità di rifiuti simile a quelle delle utenze domestiche.

b) servizi di raccolta tramite CONTENITORI per grossa utenza

c) servizi di raccolta presso la PIATTAFORMA ECOLOGICA

Art. 15 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati

1. I soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dovranno, prima di inviarli al recupero o allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti.

Art. 16 Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione o stoccaggio al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

Art. 17 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti devono essere effettuati secondo i dettami del D. Lgs. n.152/2006 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 181 e 182 del D. Lgs. stesso.

TITOLO IV Servizi di raccolta porta a porta

Art. 18 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi :

a) **RSU** (Rifiuto indifferenziato). Tutti quei rifiuti non riciclabili con la raccolta differenziata tipo accendini, collant, assorbenti igienici, carta plastificata, spazzolini da denti, rasoi usa e getta, tubetti dentifricio, lettiere per animali. L'utente dovrà riporre i rifiuti indifferenziati in un sacchetto ben chiuso da inserire in un apposito contenitore. I sacchetti ed il contenitore sono forniti all'utente dal Comune o dal gestore. Il contenitore ben chiuso contenente il sacchetto con il rifiuto indifferenziato dovrà essere posizionato da parte dell'utente fuori dalla propria abitazione nei giorni e negli orari che saranno stabiliti.

b) **FORSU** (Rifiuto organico o umido) Scarti e avanzi di cucina, bucce e avanzi di frutta e verdura, noccioli, torsoli, filtri di tè, fondi di caffè, farine, legumi, pasta, gusci d'uovo, piante da vaso, terra proveniente da vasi, fiori secchi e/o appassiti foglie ed erba in

piccole quantità. L'utente dovrà riporre la FORSU in un sacchetto ben chiuso da inserire in un apposito contenitore. I sacchetti ed il contenitore sono forniti all'utente dal Comune o dal gestore. Il contenitore ben chiuso contenente il sacchetto con la FORSU dovrà essere posizionato da parte dell'utente fuori dalla propria abitazione nei giorni e negli orari che saranno stabiliti.

c) **CARTA-CARTONI**: Scatole, cartoni e cartoncino (rotti e piegati), giornali, riviste libri, cataloghi, quaderni, fogli buste, volantini, pubblicità varia, scatole di cartoncino per alimenti (zucchero, pasta, riso, maionese, dolci, pizze, biscotti ecc), contenitori in tetrapak (per latte, succhi, vino). **Imballati o inseriti in idonei contenitori a cura dell'utente.**

d) **PLASTICA**: Bottiglie d'acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc. - Flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt ecc. - Confezioni rigide per dolci, confezioni rigide/ flessibili per alimenti in genere - Buste e sacchetti per alimenti (pasta riso, patatine ecc.) Vaschette porta uova e per alimenti (carne pesce) - Vaschette e barattoli per gelati - Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert (sciacquati) - Film e pellicole - Contenitori vari per alimenti di cani e gatti , Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, contenitori per acqua distillata - Film e pellicole da imballaggio, Sacchi, sacchetti, buste per detersivi e prodotti per il giardinaggio.

L'utente dovrà riporre la plastica in un sacchetto ben chiuso. I sacchetti sono forniti all'utente dal Comune o dal gestore. Il sacchetto ben chiuso dovrà essere posizionato da parte dell'utente fuori dalla propria abitazione nei giorni e negli orari che saranno stabiliti.

e) **VETRO**: Bottiglie, contenitori e vasetti alimentari (sciacquati) tipo succhi, yogurt, sciroppi, sughi, sottaceti, bicchieri, contenitori di vino e olio, vetro in genere.

L'utente dovrà riporre il vetro in un apposito contenitore. Il contenitore è fornito all'utente dal Comune o dal gestore. Il contenitore ben chiuso contenente il vetro dovrà essere posizionato da parte dell'utente fuori dalla propria abitazione nei giorni e negli orari che saranno stabiliti.

f) **LATTINE-SCATOLAME**: Lattine per bibite, scatolame alimentare in genere, scatolame per alimenti di animali in genere e piccoli oggetti metallici. L'utente dovrà riporre le lattine-scatolame nel medesimo contenitore utilizzato per il vetro.

g) **VERDE**: verde da giardino, foglie e ramaglie. L'utente dovrà riporre il verde in un sacchetto ben chiuso. I sacchetti sono forniti all'utente dal Comune o dal gestore. Il sacchetto ben chiuso dovrà essere posizionato da parte dell'utente fuori dalla propria abitazione nei giorni e negli orari che saranno stabiliti.

2. In merito ai sacchi di cui alla lettera a)-b)-d)-g) del precedente comma, vengono fissate le seguenti disposizioni:

a) devono avere le caratteristiche cromatiche imposte dall'ufficio comunale competente;

b) devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti.

3. I sacchi devono essere trasparenti, tali da consentire l'ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo ed all'eventuale controllo del contenuto;

4 E' fatto divieto di:

- introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta;

- introdurre nei sacchi rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati che provochino fuoriuscita di percolato;

- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;

- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;

- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;

4- bis "Il cittadino dovrà provvedere a ritirare il contenitore per la raccolta delle tipologie dei rifiuti sopra menzionati nell'arco della giornata stessa prevista per la raccolta. Al fine di garantire adeguato livello di pulizia e di decoro del paese, il cittadino dovrà inoltre preoccuparsi di mantenere pulito lo spazio (sia pubblico che privato) occupato precedentemente dal contenitore necessario per l'esposizione del rifiuto."

4- ter "I cittadini organizzati in condominio dovranno individuare all'interno delle aree comuni del condominio, uno spazio – facilmente accessibile dal gestore- destinato all'esposizione del rifiuto, riservandone rigorosamente giorno ed orario di esposizione."

In alternativa, in accordo con la Polizia Locale ed il gestore, può essere individuato/i uno o più spazi pubblici ove i condomini potranno depositare il contenitore per la raccolta del rifiuto provvedendo a :

- ritirare il contenitore nell'arco della giornata stessa prevista per la raccolta
- a ripulire lo spazio occupato precedentemente dal contenitore necessario per l'esposizione del rifiuto, dai rifiuti eventualmente accumulati.

Nel caso in cui i condomini non adempiano a quanto stabilito in termini di pulizia degli spazi pubblici, provvederà il Comune addebitando le spese al Condominio.”

5. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta

TITOLO V Servizi di raccolta presso Piattaforma Ecologica

Art. 19 Predisposizione della Stazione di Conferimento comunale

1. La Piattaforma comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente e destinata al conferimento delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.
2. Il Comune di Corte Franca utilizza la Piattaforma Ecologica quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
3. Presso la Piattaforma Ecologica possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di rifiuto autorizzate.

Art. 20 Gestione della Piattaforma Ecologica

1. La Piattaforma ecologica è sita in via Grumi.
2. La pesa pubblica adiacente la Piattaforma ecologica di via Grumi è da considerarsi quale parte integrante della Piattaforma.
La pesa pubblica adiacente alla Piattaforma ecologica è attiva, con assistenza di un operatore addetto alla Piattaforma ecologica, durante gli orari di apertura della Piattaforma stessa e deve essere prioritariamente utilizzata per finalità connesse alla raccolta e trasporto dei rifiuti.
3. L'accesso alla Piattaforma ecologica è consentito ai soli cittadini del Comune di Corte Franca ed alle attività commerciali, artigianali e industriali ricadenti nel territorio di Corte Franca, conferenti rifiuto proveniente dal territorio di Corte Franca.
4. La Piattaforma ecologica è aperta al pubblico negli orari che saranno stabiliti con apposita ordinanza.
5. I fruitori della Piattaforma ecologica dovranno accedervi con materiale già separato e dovranno depositare i materiali differenziati negli appositi contenitori secondo le istruzioni ricevute dal gestore e/o da apposita cartellonistica.
Le imprese che fruiscono dell'isola ecologica dovranno obbligatoriamente pesare i propri rifiuti secondo le istruzioni ricevute dal gestore e/o segnalate da apposita cartellonistica.
6. Il gestore della Piattaforma ecologica dovrà controllare i documenti d'accompagnamento del rifiuto (formulari di trasporto rifiuto) necessari al conferimento.
In ogni caso, il gestore deve:
 - richiedere, agli utenti che intendono fruire dell'isola ecologica, l'esibizione della tessera sanitaria (carta servizi regione Lombardia) e/o carta d'identità e/o patente, salvo che non si provveda all'identificazione dell'utente con altro sistema idoneo per la codifica e lettura.
 - controllare la documentazione che attesti che le ditte conferenti esercitano la loro attività sul territorio comunale; controllare i formulari debitamente compilati e le autorizzazioni al trasporto.
 - informare e soprintendere alle operazioni di scarico degli utenti prestando la massima collaborazione affinché detta operazione sia sollecita ed agevole per l'utente;
 - verificare che ogni utente acceda all'isola con materiale già separato;
 - provvedere alla pesatura e registrazione del materiale conferito dalle imprese secondo il programma informatizzato di cui la piattaforma sarà dotata.

- provvedere ad effettuare lo svuotamento dei contenitori all'occorrenza;
- effettuare la pulizia giornaliera dell'intera area dell'isola ecologica recuperando eventuali rifiuti abbandonati all'esterno dell'isola stessa;
- provvedere alla compilazione della documentazione necessaria a garantire il corretto svolgimento di tutte le attività connesse alla Piattaforma ecologica;
- mantenere presso la Piattaforma ecologica i registri di carico e scarico ed ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente;
- elaborare i dati relativi agli afflussi di materiale depositato in piattaforma, suddiviso in base alla tipologia di materiale ed alla provenienza dello stesso;
- segnalare immediatamente all'Amministrazione affidante ogni tipo di anomalia riscontrata presso l'isola ecologica compreso comportamenti neglienti di utenti.

Articolo 21 RSU e FORSU presso la Piattaforma ecologica

1. I RSU e la FORSU raccolti a domicilio col sistema porta a porta saranno trasportati presso la piattaforma ecologica e collocati in appositi ed idonei contenitori e, successivamente ed ove previsto, inoltrati per lo smaltimento.

Articolo 22 Raccolta differenziata presso la Piattaforma ecologica

1. In conformità alle autorizzazioni in essere, sono oggetto di raccolta differenziata all'interno dell'area della Piattaforma ecologica le frazioni di rifiuto indicate nell'autorizzazione da raccogliere negli appositi contenitori.

Articolo 23 Raccolta inerti

1. Presso la Piattaforma ecologica è posizionato un idoneo contenitore per la raccolta dei rifiuti inerti.

2. Possono essere conferiti i soli rifiuti inerti derivanti da operazioni domestiche occasionali e, quindi, con esclusione dei rifiuti inerti connessi ad attività industriali, artigianali e commerciali.

Ogni utente potrà conferire solo saltuariamente e non più di kg 200 di rifiuti inerti a conferimento.

Articolo 24 Raccolta RAEE

1. Presso la Piattaforma ecologica sono posizionati contenitori per la raccolta ed il trasporto agli impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

2. L'utenza deve conferire i RAEE in modo differenziato negli appositi contenitori collocati all'interno della Piattaforma ecologica.

3. I rifiuti RAEE devono essere stoccati in conformità a quanto disposto da D.Lgs. n. 151/2005 e s.m.i., pertanto dovranno essere separati per tipologie, stare al di sotto della tettoia o all'interno dei containers chiusi, dotati di idonei sistemi di contenimento e di apertura. Dovranno essere adottate procedure idonee per evitarne l'accatastamento senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

TITOLO VI Altri servizi di raccolta

Art. 25 Servizi di raccolta su chiamata

1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti ingombranti e non facilmente trasportabili la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità. Sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra l'utenza e il gestore del servizio di raccolta. Il costo di detti servizi è a carico dell'utente.

Art. 26 Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

1. Potranno essere attivati servizi di raccolta differenziata presso scuole e centri di vendita ad alta affluenza di pubblico

TITOLO VII Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 27 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indistinti

1. E' permesso il conferimento indistinto di quei rifiuti per i quali non è stato possibile attuare i servizi di raccolta differenziata.

Art. 28 Conferimento e raccolta degli ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti è effettuato direttamente dal produttore e/o utente presso la Piattaforma Ecologica sottostando alle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 29 Conferimento e raccolta dei beni durevoli

1. Ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n.152/2006 i rifiuti elettrici ed elettronici individuati sono i seguenti

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori e computer;
- c) lavatrici e lavastoviglie;
- d) condizionatori d'aria e simili

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli provenienti dalle utenze domestiche, sono organizzati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso la Piattaforma Ecologica.
- b) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

3. Per quanto concerne i beni durevoli di cui al precedente punto a), è assolutamente vietato manomettere l'impianto di refrigerazione degli apparecchi. Occorre inoltre movimentarli con cautela al fine di non compromettere l'integrità del circuito refrigerante; allo scopo il gestore dei servizi di raccolta è tenuto ad utilizzare modalità di movimentazione manuali o comunque adeguate allo scopo.

4. I beni durevoli raccolti saranno avviati ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i consorzi nazionali obbligatori istituiti ai sensi del D. Lgs. n.152/2006;

Art. 30 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

1. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:

a) PILE/BATTERIE

- negli appositi contenitori presso le scuole ed il palazzo comunale,
- negli appositi contenitori posti nella Piattaforma Ecologica;

b) ACCUMULATORI AL PIOMBO

- negli appositi contenitori posti nella Piattaforma Ecologica;

c) PRODOTTI FARMACEUTICI inutilizzati, scaduti o avariati

- in appositi contenitori collocati presso la farmacia e gli ambulatori medici;
- presso gli appositi contenitori posti nella Piattaforma Ecologica;

d) I PRODOTTI E CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F", le LAMPADE A SCARICA ed i TUBI CATODICI devono obbligatoriamente essere conferiti:

- presso la Piattaforma Ecologica.

2. I materiali raccolti saranno avviati ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i consorzi nazionali obbligatori istituiti ai sensi del D. Lgs. 152/2006;

Art. 31 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dalla normativa vigente in materia:

a) FRAMMENTI DI LEGNAME, STOFFA, AVANZI DI INDUMENTI, ETC.

- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";

- deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;

- smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in disca-

riche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.

b) PARTI METALLICHE QUALI ZINCO, OTTONE, PIOMBO ETC.

- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
- invio al recupero tramite rottamazione.

c) I rifiuti dovranno essere accompagnati nel trasporto da appositi formulari.

TITOLO VIII Gestione dei rifiuti di imballaggio

Art. 32 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità.

a) I CONTENITORI IN VETRO potranno essere raccolti mediante:

- conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica soprattutto per ciò che concerne materiale vetroso ingombrante quali damigiane etc.
- raccolta a domicilio porta a porta secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente.

In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera a), altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione.; oggetti di vetro diversi dagli imballaggi quali lastre di vetro ed, in particolare prodotti pluricomposti a base vetrosa (ad es. lampadari, vetro retinato, vetro plastificato etc.), possono essere conferiti unicamente presso la P.E. secondo le modalità dettate dal regolamento di gestione.

b) I CONTENITORI IN PLASTICA elencati nell'ALLEGATO 2 (redatto in base alle indicazioni fornite dal CO.NA.I) potranno essere raccolti mediante:

- raccolta a domicilio "porta a porta" secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente - conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma ecologica;

In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera b), contenitori diversi da quelli stabiliti nell'apposito elenco, né tantomeno altri oggetti. Frazioni plastiche diverse possono essere conferite unicamente presso la Piattaforma ecologica secondo le modalità dettate dal Regolamento.

c) I CONTENITORI IN METALLO potranno essere raccolti mediante:

- conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica;
- Non possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera c), altri materiali. Oggetti metallici diversi possono essere conferiti unicamente presso la Piattaforma ecologica.

d) I CONTENITORI IN CARTONE potranno essere raccolti unitamente agli altri rifiuti cartacei mediante:

- raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente
- conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica;

TITOLO IX Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 33 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il Comune, rilevate le particolari caratteristiche quali-quantitative degli RSA, istituisce appositi servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani volti al maggior recupero di materiali in modo differenziato.

Art. 34 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

1. In mancanza di una normativa specifica, sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si

effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 5 luglio 2003, n. 254, sono considerati rifiuti sanitari assimilati agli urbani i rifiuti sanitari non pericolosi e non potenzialmente infetti; a titolo esemplificativo: i rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione, da residui di pasti provenienti da reparti non infettivi, i rifiuti prodotti al di fuori del circuito sanitario denunciati come rifiuti urbani misti, i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio; inoltre i rifiuti costituiti da materiale metallico ingombrante e non, i vetri per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi qualora non presentino condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo e non contengano quantità apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici citostatici.

3. I rifiuti di cui al comma 2, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati di cui all'articolo precedente.

TITOLO X Gestione dei rifiuti speciali

Art. 35 Gestione dei rifiuti speciali

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 12.

2. Il comune può istituire nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

Art. 36 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti inerti

1. Il Comune istituisce un servizio di smaltimento, presso idonea discarica dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) prima parte del presente Regolamento

2. I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purchè conferiti direttamente dai proprietari/locatari, potranno essere consegnati presso la Piattaforma ecologica.

TITOLO XI Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del 'fai da te'

Art. 37 Smaltimento di veicoli a motore

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili che siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

Art. 38 Servizi di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, delle batterie al piombo esauste.

1. Il Comune intende fornire, nel rispetto del regime autorizzativo nazionale e regionale ed in ossequio a quanto previsto dal 'Piano regionale di gestione dei rifiuti, un servizio di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, degli accumulatori per autoveicoli, provenienti dalle pratiche del 'fai da te' attuate dalle sole utenze domestiche.

Art. 39 Modalità di conferimento e raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste, dell'olio minerale esausto.

1. Gli accumulatori per autoveicoli, l'olio minerale esausto, potranno essere conferiti

a) presso i rivenditori autorizzati;

b) in appositi contenitori siti nella Piattaforma Ecologica comunale

TITOLO XII Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 40 Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 41 Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il territorio del comune;
2. La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale, in relazione alle necessità dell'utenza e delle tecnologie adottate, garantendo il rispetto dei principi dell'art. 2 del presente regolamento;
3. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia delle sponde dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali e ferroviarie, è a carico degli Enti competenti;
4. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazione di qualunque genere vengono spazzati e raccolti senza addebito di spese, purchè le stesse non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciale di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avvengono previo pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti solido urbani.
5. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.
6. I cittadini dovranno evitare ogni comportamento od azione che possa ostacolare le operazioni di spazzamento delle strade.

Art. 42 Contenitori porta rifiuti da installare nelle aree pubbliche

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata.

Art. 43 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.
2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito apposito servizio di raccolta differenziata; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.

Art. 44 Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio.

Art. 45 Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
 2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.
 3. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario o il conducente dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.
- In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 46 Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 47 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Tali aree devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.

2. Gli occupanti devono rispettare le norme previste dal presente regolamento e quelle emanate da ordinanza sindacale.

Art. 48 Asporto di scarichi abusivi

1. Gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 49 Asporto deiezioni animali.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, escluso i parchi adibiti a verde pubblico per i quali vige il divieto di ingresso ai cani o altri animali, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. Nel caso vengano lordate le superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci .

2. Le carcasse di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

TITOLO XIII Disposizioni finali

Art. 50 Divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:

a) abbandonare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;

b) rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;

c) imbrattare il suolo pubblico con l'abbandono di rifiuti, spargimento di qualsivoglia sostanza.

d) conferimento al servizio pubblico di rifiuti "ospedalieri" non assimilati ai rifiuti urbani

e) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali dei corsi d'acqua e nelle acque sotterranee;

f) incendiare rifiuti all'aperto.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D. Lgs 152/2006, chiunque viola i divieti di cui all'art 56 c 1, è tenuto a provvedere alla rimozione o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate così come previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 51 Tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, alla cui gestione provvede il Comune in regime di privativa, è istituita apposita imposizione secondo quanto dettato dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 52 Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale e/o urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/2006, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente
2. L'ordinanza, adottata su parere degli organi tecnici del Comune, indica la norma a cui si intende derogare.
3. L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al ministro dell'Ambiente e al ministro della Sanità, nonché al Presidente della Giunta Regionale.
4. Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici. Sono pubblicizzate nelle altre forme idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo del messo comunale.
5. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 53 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e le ordinanze sindacali.

Art. 54 Controlli

1. Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 55 Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede il Servizio di Polizia Locale.
2. Le violazioni del presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 56 Sanzioni

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui all'art. 192, c1 e 2, all'art. 226, c2, all'art. 227, c1 del D. Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
2. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.255 del D. Lgs. n.152/2006.
3. Le violazioni al presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come da art.7-bis del D. Lgs. n.267/2000.

Art. 57 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi della deliberazione consiliare di approvazione. Sono abrogati i regolamenti in precedenza adottati dal Comune in materia.

Allegato 1 - Elenco materiali conferibili alla Piattaforma Ecologica

I materiali conferibili presso la piattaforma ecologica sono quelli previsti dall'autorizzazione in essere.

Allegato 2 - Elenco imballaggi in plastica redatto dal CO.NA.I

1) DI TIPO ALIMENTARE

- Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
- Flaconi /dispensatori per sciroppi, creme, salse, Yogurt, ecc.
- Confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdure)
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
- Vaschette porta uova e per alimenti quali carne, pesce, formaggi, yogurt, dessert
- Vaschette e barattoli per gelati
- Reti per frutta e verdura
- Film e pellicole
- Barattoli per alimenti in polvere

NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI SE PRESENTANO EVIDENTI RESIDUI PUTRESCIBILI E NON PUTRESCIBILI

2) DI TIPO NON ALIMENTARE

- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rulli fotografici)
- Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
- Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
- Gusci, barre chips da imballaggio in polistirolo espanso
- Reggette per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali)
- Vasi per vivaisti

NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI SE PRESENTANO EVIDENTI RESIDUI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

3) INOLTRE NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI

- Qualsiasi manufatto in plastica
- Rifiuti ospedalieri
- Beni durevoli ed elettrodomestici in plastica
- Giocattoli, Custodie per CD, musicassette, videocassette
- Piatti, bicchieri, posate di plastica
- Canne per irrigazione
- Articoli per l'edilizia, sacconi per materiale edile (es.: calce, cemento)
- Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
- Grucce appendiabiti
- Borse, zainetti, sporte, bidoni e cestini porta rifiuti
- Posacenere, portamatite ecc.
- Cartellette, portadocumenti, ecc.
- Componentistica ed accessori auto

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Davide Guaini

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Giuseppe Foresti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____

_____ all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Il Messo

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Fernando Fauci)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la su estesa deliberazione non essendo soggetta a controllo necessario di legittimità:

- Trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. n.267/2000;

- E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Fernando Fauci)